NORME

CIRCA IL REGIME AMMINISTRATIVO E LE QUESTIONI ECONOMICHE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI ITALIANI E L'ATTIVITÀ DI PATROCINIO SVOLTA PRESSO GLI STESSI

Tra gli adempimenti, affidati dal can. 1649 del Codice di diritto canonico al Vescovo moderatore del tribunale, c'è anche quello di dare disposizioni circa le spese giudiziali e gli onorari per le cause trattate avanti il medesimo tribunale. Il "Decreto generale sul matrimonio canonico" affida alla Conferenza Episcopale Italiana analogo impegno per quanto riguarda i tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale (cf «Notiziario C.E.I.», n. 10, 5 novembre 1990, nn. 56-58, pp. 276-277); al fine di portare a compimento tale impegno, la Conferenza ha percorso un graduale e puntuale iter di lavoro.

Anzitutto, l'Assemblea Generale del maggio 1993 approvò una delibera, non promulgata, che prevedeva un alleggerimento delle spese delle parti attraverso un contributo finanziario della C.E.I. da destinare ai tribunali ecclesiastici (cf Atti XXXIV Assemblea Generale, 1993, pp. 203-207). Successivamente, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 19-22 settembre 1994, ha esaminato più a fondo il problema e, tenendo conto soprattutto dei fedeli che si trovano in grave difficoltà e chiedono aiuto alla Chiesa in ordine alla dichiarazione di nullità del loro matrimonio, ha ravvisato l'opportunità di demandare alla Commissione Episcopale per i problemi giuridici lo studio e l'elaborazione di una normativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, con lo scopo di eliminare eventualmente l'onere delle spese processuali a carico delle parti.

La Commissione per i problemi giuridici, secondo le indicazioni e i suggerimenti del Consiglio Permanente, ha preso in esame la complessa problematica e, ascoltando anche, nella riunione del 28 novembre 1995, i vicari giudiziali dei tribunali regionali, ha predisposto le "Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi".

Con lo scopo di ottenere osservazioni e contributi, le "Norme" furono inviate, per consultazione, con lettera n. 227/96 del 21 febbraio 1996, alle Conferenze episcopali regionali e ai vicari giudiziali.

Le risposte pervenute diedero alla Commissione la possibilità di apportare una serie di emendamenti e di modifiche al testo delle "Norme" che, presentate all'Assemblea Generale del 10-14 maggio 1996, furono approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto (voti 203 su 169 richiesti).

Le "Norme", approvate dall'Assemblea, con lettera n. 795/96 dell'8 luglio 1996, sono state inviate alla Congregazione per i Vescovi per la necessaria "recognitio", concessa con Decreto n. 960/83 del 10 febbraio 1997.

Con decreto del Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., le stesse sono state promulgate in data 18 marzo 1997, prot. n. 229/97 e pubblicate nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» n. 2 del 26 marzo 1997, pp. 56-62.

L'entrata in vigore delle "Norme" il 1° gennaio 1998 e la loro prima applicazione hanno messo in luce qualche lacuna e qualche improprietà nel testo delle medesime.

La XLIV Assemblea Generale della C.E.I., svoltasi a Roma nei giorni 19-22 maggio 1998, su proposta della Commissione Episcopale per i problemi giuridici, ha perciò approvato con la prescritta maggioranza qualificata talune integrazioni e precisazioni.

Ottenuta la necessaria "recognitio" con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 15 ottobre 1998, n. 960/83, il Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., con decreto in data 19 ottobre 1998, prot. n. 1016/98 ha promulgato il testo modificato delle "Norme".

Si riportano il secondo decreto di "recognitio" della Sede Apostolica e i due decreti di promulgazione delle "Norme".

“RECOGNITIO”
DELLA SEDE APOSTOLICA*

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROT. N. 960/83

ITALIÆ

De Conferentiæ Episcoporum decreti generalis immutatione

DECRETUM

Em.mus P.D. Camillus S.R.E. Card. Ruini, Conferentiæ Episcoporum Italiæ Præses, ipsius Conferentiæ nomine, ab Apostolica Sede postulavit ut normæ de re administrativa atque oeconomica in matrimonialibus processibus apud tribunalia italica regionalia, a conventu plenario Conferentiæ ad normam iuris adprobatæ, rite recognoscerentur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis Apostolicæ “Pastor Bonus” tributarum et collatis consiliis cum Dicasteriis, quorum interest, memoratas normas, prout in adnexo exemplari continentur, iuri canonico universali accomodatas repperit et ratas habet.

Quapropter, eædem normæ, modis ac temporibus ab ipsa Conferentia statutis, promulgari poterunt.

Datum Romæ, ex Ædibus Congregationis pro Episcopis, die 15 mensis octobris anno 1998.

LUCAS Card. MOREIRA NEVES
Præfectus

+ FRANCISCUS MONTERISI
A Secretis

* «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 9, 20 ottobre 1998, p. 305.

PRIMO DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLE NORME*

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

PROT. n. 229/97

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana nella XLI Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 6 al 10 maggio 1996, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza le "Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi", dando attuazione e ulteriore sviluppo alle disposizioni contenute negli articoli 57 e 58 del "Decreto Generale sul matrimonio canonico"; ciò sulla base del "peculiare mandatum" della Santa Sede conferito con venerato Foglio del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 24 aprile 1996, n. 3465/96/RS.

In conformità al can. 455, § 2, del *Codice di diritto canonico* ho richiesto con lettera in data 8 luglio 1996 (prot. n. 795/96) la prescritta "recognitio" della Santa Sede.

Con venerato Foglio del 10 febbraio 1997 (prot. n. 960/83) il Cardinale Prefetto della Congregazione per i Vescovi mi ha fatto pervenire il decreto di concessione della "recognitio".

Pertanto con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato dell'Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del *Codice di diritto canonico* nonché all'art. 28/A dello Statuto della C.E.I., intendo promulgare e di fatto promulgo il Decreto generale sulle "Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi" approvato dalla XLI Assemblea Generale, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana".

Tenuto conto dell'esigenza di dare una previa e adeguata informazione, che illustri la nuova normativa, e di predisporre le modalità organizzative per l'avvio dell'attuazione della medesima, stabilisco altresì che il Decreto promulgato entri in vigore a partire dal 1° gennaio 1998.

In conformità agli indirizzi espressi dalla XLI Assemblea Generale, la presente normativa sarà sottoposta a una prima verifica trascorso un triennio dalla promulgazione, al fine di valutare l'opportunità di eventuali modifiche o integrazioni.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 18 marzo 1997

CAMILLO CARD. RUINI
Vicario Generale di Sua Santità
per la Diocesi di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana

+ ENNIO ANTONELLI

* «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 2, 26 marzo 1997, pp. 55-56.

Segretario Generale

SECONDO DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLE NORME*

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

PROT. n. 1016/98

CAMILLO CARD. RUINI

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

PREMESSO CHE

- l'entrata in vigore delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* e la loro prima applicazione hanno messo in luce qualche improprietà e qualche lacuna nel testo delle medesime;
- si è ritenuto opportuno introdurre talune precisazioni e integrazioni;

CONSIDERATO CHE la XLIV Assemblea Generale dei Vescovi italiani svoltasi in Roma dal 19 al 22 maggio 1998 ha approvato con la prescritta maggioranza le modificazioni proposte;

VISTA la "recognitio" concessa dalla Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 15 ottobre 1998, prot. n. 960/83;

AI SENSI del can. 455, § 3 del *Codice di diritto canonico* e dell'art. 17, § 3 dello statuto della C.E.I. emana il seguente

D E C R E T O

Promulgo le modificazioni al testo delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, approvate dalla XLIV Assemblea Generale della C.E.I. e ratificate dalla Santa Sede con la prescritta "recognitio" secondo quanto richiamato in premessa.

Tali modificazioni, integrate nel testo complessivo delle *Norme*, siano pubblicate nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana».

Le medesime entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana».

Roma, 19 ottobre 1998

* «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 9, 20 ottobre 1998, p. 306.

CAMILLO CARD. RUINI

TESTO DELLE NORME*

Premessa

La sollecitudine pastorale dei Vescovi italiani verso i fedeli che si rivolgono ai Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali ha suggerito l'opportunità di statuire una più appropriata normativa. Essa ha la finalità di conferire ai Tribunali ecclesiastici regionali una configurazione più precisa e omogenea in ciò che concerne il regime amministrativo, e di venire incontro ai fedeli, rendendo il meno oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l'accesso ai Tribunali medesimi e facendo comunque presente l'importanza di sovvenire, anche in questa occasione, alle necessità della Chiesa.

Pertanto, la XLI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato di adottare la seguente disciplina, la quale vale anche per i Tribunali del Vicariato di Roma, fatta salva, in ogni caso, la loro condizione giuridica speciale.

Art. 1

§ 1. I Tribunali ecclesiastici regionali italiani, costituiti dal Papa Pio XI con il M.P. *Qua cura* dell'8 dicembre 1938, hanno come soggetto di imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l'attività amministrativa e la gestione economica la Regione ecclesiastica di appartenenza, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

§ 2. I Tribunali regionali godono di autonomia amministrativa e gestionale, sotto la direzione del rispettivo Vicario giudiziale, il quale agisce di concerto con il Moderatore e a lui risponde. Per tale motivo la Regione ecclesiastica istituisce, nel quadro del suo bilancio complessivo, un conto distinto per la contabilità riguardante l'attività del Tribunale.

§ 3. Entro un anno dalla promulgazione della presente normativa, la Conferenza episcopale regionale approva un Regolamento per il Tribunale di cui è responsabile. Il Regolamento stabilisce le disposizioni amministrative, disciplinari e procedurali necessarie per l'ordinato funzionamento del Tribunale, con speciale riferimento all'esecuzione delle presenti Norme.

Art. 2

§ 1. I Tribunali regionali sostengono gli oneri relativi alla propria attività con il concorso finanziario della Conferenza Episcopale Italiana e della Regione ecclesiastica di appartenenza, ai sensi delle presenti norme, nonché con i contributi versati dalle parti a norma del seguente art. 4.

§ 2. I predetti oneri riguardano in particolare: il personale addetto; i patroni stabili di cui al can. 1490; la manutenzione ordinaria delle sedi; l'acquisto e la manutenzione di arredi e di apparecchiature; gli altri costi generali relativi all'attività del Tribunale.

§ 3. Per i costi delle rogatorie si stabilisce:

---

* «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 9, 20 ottobre 1998, pp. 307-312.

a) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale diocesano, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le richiede;
b) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale regionale, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le esegue;
c) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale non italiano, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le richiede.

Art. 3

§ 1. Il contributo finanziario della C.E.I. per ciascun Tribunale regionale è determinato dai seguenti criteri:

1) una quota uguale per ogni Tribunale;

2) una quota aggiuntiva, computata in relazione:
a) al numero delle cause di primo e secondo grado decise o perente nell'anno precedente;
b) al numero delle cause di primo e secondo grado pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'entità delle quote è determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

§ 2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Moderatore del Tribunale regionale, dopo avere informato in merito la Conferenza episcopale regionale, presenta alla Presidenza della C.E.I. i dati di cui al § 1, n. 2 e, inoltre, un rendiconto analitico e documentabile delle entrate e delle uscite registrate dal Tribunale nell'anno precedente, redatto secondo uno schema approvato dalla medesima Presidenza della C.E.I.

§ 3. Entro il mese di aprile di ciascun anno, la Presidenza della C.E.I. determina il contributo da assegnare al Tribunale regionale con riferimento all'anno precedente e lo versa sul conto di cui all'art. 1, § 2 entro il mese di settembre.

§ 4. Nel caso in cui il rendiconto, di cui al § 2, evidenzi un passivo, il ripianamento dello stesso - dopo verifica da parte della C.E.I. - viene operato dalla Regione ecclesiastica e dalla C.E.I. in parti uguali.

Per la verifica di cui sopra, la Presidenza della C.E.I. acquisisce dal Tribunale la documentazione che ritiene necessaria per una conoscenza e una valutazione più completa degli elementi del predetto rendiconto.

Nel deliberare sull'intervento di ripianamento, la Presidenza della C.E.I. può fornire al Tribunale interessato, previa consultazione con il suo Moderatore, opportune indicazioni di gestione, cui il Tribunale medesimo è tenuto a conformarsi anche come condizione per poter accedere negli anni successivi a nuovi eventuali interventi di ripianamento.

§ 5. Le spese straordinarie concernenti la sede dei Tribunali regionali, se previamente approvate dalla Conferenza episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all'ente ecclesiastico proprietario dalla Regione ecclesiastica e dalla C.E.I. in parti uguali.

Art. 4

§ 1. I costi di una causa sono determinati da una duplice voce:

a) gli oneri ordinari del Tribunale;
b) i costi aggiuntivi, quali quelli per trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale, perizie d'ufficio, per le quali ultime si fa riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

I costi effettivi di ciascuna causa sono cumulativamente quelli del primo e quelli dell'eventuale secondo grado di giudizio presso un Tribunale regionale italiano.

Alla copertura almeno parziale dei costi effettivi di una causa le parti concorrono a norma dei §§ 2 e 3.

§ 2. La parte attrice, che invoca il ministero del Tribunale ecclesiastico, è tenuta a versare al momento della presentazione del libello un contributo di concorso ai costi della causa.

La parte convenuta è tenuta a versare un contributo di concorso ai costi della causa nel caso in cui nomini un patrono di fiducia ovvero ottenga di fruire dell'assistenza di un patrono stabile ai sensi dell'art. 6; non è tenuta ad alcuna contribuzione ove partecipi all'istruttoria senza patrocinio, anche in caso di acquisizione, su sua richiesta, di prove ammesse dal giudice.

La misura dell'uno e dell'altro contributo è determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

Le parti che versano in condizioni di provata indigenza possono chiedere al Preside del collegio giudicante la riduzione del predetto contributo o l'esenzione dal versamento dello stesso. La riduzione o l'esenzione vengono concesse dallo stesso Preside del Collegio giudicante dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso.

Al Preside medesimo spetta stabilire l'eventuale rateizzazione del previsto contributo.

Contro la decisione del Preside le parti possono presentare il ricorso al Collegio.

§ 3. Alla copertura almeno parziale del costo effettivo di una causa le parti possono liberamente contribuire secondo le loro possibilità, nelle forme previste dall'ordinamento canonico per sovvenire alle necessità della Chiesa.

A questo scopo, il Preside del Collegio giudicante del Tribunale di primo grado, avuta comunicazione della pronuncia conclusiva del secondo grado di giudizio insieme con il costo della causa di tale grado, convoca le parti e comunica loro sia il costo effettivo della causa sia le modalità secondo cui è possibile effettuare detta contribuzione volontaria.

Art. 5

§ 1. Presso ogni Tribunale regionale è istituito un Elenco regionale degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all'art. 1, § 3.

Il patrocinio delle cause trattate avanti il Tribunale è riservato agli iscritti nell'Elenco, nonché agli avvocati rotali.

Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in Elenchi di altri Tribunali e se approvati, nei singoli casi, dal Moderatore del Tribunale.

§ 2. Tutti gli avvocati e procuratori che svolgono funzioni di patrocinio presso un Tribunale regionale debbono attenersi al Regolamento del Tribunale medesimo.

§ 3. Il Preside del Collegio giudicante determina, in riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo, la misura degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e procuratori, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari.

Tale determinazione, in primo grado di giudizio:

a) avviene a preventivo, per la parte attrice al momento dell'ammissione del libello e per la parte convenuta al momento della presentazione del mandato;
b) avviene a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria, previa presentazione al Preside del Collegio giudicante della distinta degli ulteriori oneri sostenuti dal patrono.

La suddetta determinazione stabilisce la somma da richiedere dal patrono alla parte a titolo di compenso definitivo.

Se il giudizio di secondo grado si svolge secondo il rito ordinario, la determinazione a preventivo avviene al momento della concordanza del dubbio di causa; se si svolge e termina con procedimento ai sensi del can. 1682, § 2, la determinazione avviene al momento della notifica del decreto di conferma della decisione di primo grado.

§ 4. Il Preside del Collegio informa le parti di quanto dovuto ai sensi del paragrafo precedente. In particolare, della informazione preventiva viene redatto apposito documento che, sottoscritto dalle parti interessate, dagli avvocati e procuratori nonché dal Preside del Collegio, è conservato negli atti di causa.

§ 5. Eventuali reclami delle parti contro l'operato degli avvocati e dei procuratori circa i costi del patrocinio debbono essere presentati al Preside del Collegio giudicante. Questi, sentiti gli interessati, se riscontra che il reclamo ha fondamento, deferisce la questione al Moderatore del Tribunale per gli opportuni provvedimenti.

§ 6. Gli avvocati e i procuratori iscritti all'Elenco di un Tribunale regionale sono tenuti, a turno, a richiesta del Vicario giudiziale e a meno di gravi ragioni la cui valutazione spetta al medesimo Vicario giudiziale, a prestare il proprio gratuito patrocinio alle parti che abbiano ottenuto la completa esenzione dal contributo obbligatorio ai costi di causa e dalle spese di patrocinio e alle quali il Preside del Collegio giudicante abbia ritenuto doversi assegnare un patrono d'ufficio.

Gli avvocati e i procuratori che assistono un fedele del tutto gratuitamente su richiesta del Vicario giudiziale possono chiedere al Tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentabile delle spese stesse.

Art. 6

§ 1. L'organico del Tribunale regionale deve prevedere l'istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. Essi esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore.

L'incarico di patroni stabili deve essere conferito a persone che, secondo le qualifiche richieste dal can. 1483, offrano garanzia di poter efficacemente svolgere il loro compito a favore dei fedeli.

Spetta alla Presidenza della C.E.I. dare ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l'affidamento dell'incarico, la natura del rapporto con il Tribunale e le modalità di esercizio dell'attività.

L'assunzione del predetto incarico è ragione di incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali regionali italiani.

§ 2. A tali patroni stabili i fedeli possono rivolgersi per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il Tribunale regionale presso il quale prestano il loro servizio.

Il servizio di consulenza avviene secondo i tempi e le modalità previsti dal Regolamento del Tribunale.

Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile, la parte che ne abbia interesse deve farne richiesta scritta e motivata al Preside del Collegio giudicante. Questi accoglie la richiesta tenuto conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità del servizio.

§ 3. Il patrono stabile non riceve alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio.

Alla retribuzione dei patroni stabili provvede il Tribunale, attingendo dalle risorse messe a disposizione dalla C.E.I. e alle condizioni stabilite dalla medesima.

§ 4. Il patrono stabile può non accettare l'incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all'incarico assunto, se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo.